PROVINCIA DI VERCELLI

******

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA
SERVIZIO ACQUISIZIONE - SVILUPPO - GESTIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Proposta N. 3513 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1588 DEL 29/10/2026

OGGETTO: DIPENDENTE PROVINCIALE ADDETTO ALL'UFFICIO DI VIGILANZA CACCIA E PESCA PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA. ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 70 BIS DEL CCNL 21-05-2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Gestione Amministrativa e Formazione del Personale;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e ha proposto l'adozione di un provvedimento per l'attribuzione indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL 21-05-2018 al dipendente provinciale del Settore Affari Generali – Economico Finanziario – Vigilanza - Ufficio di Vigilanza Caccia e Pesca ;
- l'art. 7 dello stesso Contratto Collettivo disciplina le materie della contrattazione integrativa e nello specifico il comma 4, lettera d) prevede: "*l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione*";
- secondo l'Aran, l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità in esame, deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento;

Richiamata e fatta propria quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione la proposta del Responsabile del procedimento come viene sotto riportata;

Per le motivazioni ivi indicate

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1 di attribuire, a far tempo dal 01 novembre 2026, al personale addetto all'Ufficio di Vigilanza Caccia e Pesca del Settore Affari Generali - Economico Finanziario – Vigilanza di questa Amministrazione e, precisamente al Sig. ***PORTIGLIOTTI Giulio***, dipendente a tempo indeterminato a far tempo dal 1° novembre 2026, in ragione della pericolosità delle funzioni svolte derivanti dall'utilizzazione di mezzi, macchinari (autoveicoli e furgoni), attrezzature e strumenti (storditori e armi da fuoco – compresi fucili) atti a determinare potenziali lesioni, l'indennità condizioni di lavoro di cui alla lettera **A1 del CCI per il triennio normativo 2023-2025, nell'importo di Euro 5,00 (cinque) giornalieri;**

2 di dare atto che:
- detta indennità venga erogata, **a mese compiuto,** sulla base della rilevazione giornaliera delle presenze del personale di che trattasi;
- dette somme trovano sostegno economico nelle risorse annuali destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente di cui all'art. 59 del CCNL 23-02-2026;
- la stessa venga corrisposta solo nel caso in cui effettivamente rimborsata dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 e della DGR 23 dicembre 2015 – n. 1-2692 – nella parte eccedente i 3 (tre) Euro giornalieri;
- l'erogazione della predetta indennità venga corrisposta "solo" ove concretamente sussistano i suindicati presupposti "fattuali" per la sua erogazione;

3 di comunicare l'attribuzione della presente indennità al dipendente interessato per tutti gli adempimenti che ne conseguono;

4 di comunicare altresì il presente provvedimento al Servizio Gestione Economica e Previdenziale del Personale e all'Ufficio Rilevazioni Presenze per gli adempimenti di competenza;

5 di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e non presenta situazioni di conflitto di interesse;

6 di dare atto che l'affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area;

7 di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Redattore: PINNA PIERLUIGI

Funzionario/Incaricato di E. Q.: TRECATE UMBERTO

IL DIRIGENTE/L'INCARICATO DI E. Q.
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL FUNZIONARIO E.Q.

VISTO il provvedimento dirigenziale n.1079 in data 29-07-2026 con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posizione nell'Area degli Istruttori con il profilo professionale Vigilanza da destinare presso il Settore Affari Generali Economico Finanziario - Vigilanza – Ufficio Vigilanza Caccia e Pesca ed al successivo provvedimento dirigenziale n.1240 in data 06-09-2026 di scorrimento della predetta graduatoria con la nomina del 3° candidato risultato idoneo individuato nel Sig. PORTIGLIOTTI Giulio;

RISCONTRATO che il Sig. PORTIGLIOTTI Giulio in data 28 ottobre 2026 ha provveduto alla firma del contratto individuale di lavoro nella posizione appartenente all'Area degli Istruttori profilo Vigilanza presso il Settore Affari Generali - Economico Finanziario - Vigilanza – Ufficio Vigilanza Caccia e Pesca di questa Amministrazione avente decorrenza dal 01-11-2026;

PRESO ATTO della necessità di attribuire, con il presente atto, l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall'art. 84-bis, del CCNL 16.11.2022 e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione, al dipendente provinciale dell'Ufficio di Vigilanza Caccia e Pesca del Settore Affari Generali – Economico Finanziario – Vigilanza;

VISTI:

- l'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede: "*1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ((fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi;*
  2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi;
  3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.* […];
- il CCNL Funzioni Locali del 21-05-2018 all'art. 70 bis prevede*: "1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00. 3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.";*
- l'art. 7 dello stesso Contratto Collettivo disciplina le materie della contrattazione integrativa e nello specifico il comma 4, lettera d) prevede: *"l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione.";*
- il CCNL Funzioni Locali del 16-11-2022 all'art. 84 bis prevede: "*1. il valore giornaliero massimo dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018 è rideterminato in Euro 15,00.*";

RICHIAMATO in proposito l'art. 21 del Contratto Collettivo Integrativo per il triennio normativo 2023/2025 - sottoscritto in data 20-10-2023 - prevede: *"L'Ente corrisponderà un'unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:*
[..];
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
[..];
2. *Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui al comma 1 si individuano i seguenti fattori rilevanti:…*

*7. **Rischio:***
a. utilizzo di materiali (quali. Agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque di possibile pregiudizio per la salute;
b. attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
c. prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
Si stabilisce che la predetta indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio nell'arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli- rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale.
8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.
9. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato dal Dirigente di riferimento in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei valori economici dal medesimo stabiliti (di cui al successivo punto 13) e sulla base dei dati desunti:
dal sistema di rilevazione presenze/assenze:
dall'incidenza percentuale dell'entità dell'effettivo svolgimento dell'attività indennizzata rispetto all'orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascun a specifica mansione, nell'atto ricognitivo di individuazione.
[….]
13. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri (€ 1,00 - € 15,00) come segue:

	Condizione di lavoro		Importi giornalieri
A1	**personale esposto a rischio – attività di vigilanza ittico venatoria e ambientale**		**5,00 €**
A2	**personale esposto a rischio – attività manutentive stradali**		**3,00 €**
A3	**personale esposto a rischio – altro ….**		**2,00 €**
B	**personale esposto a disagio**		**1,50 €**
C	**personale con funzioni di agente contabile**	**C1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 1.000.00**	**1,00 €**
		C2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra € 1.001 ed € 3.000,00	**1,50 €**
		C3) media mensile di valori di cassa maneggiati oltre € 3.000.00	**2,00 €**

*14. Le parti stabiliscono che – per quanto attiene l'indennità di rischio di cui alla lettera "A1" – la stessa venga corrisposta **solo nel caso in cui effettivamente rimborsata** dalla Regione Piemonte – ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della Legge regionale n. 23/2015 e della DGR 23.12.2015 n. 1-2692 – **nella parte eccedente i 3 (tre) Euro giornalieri**.*
Omissis";

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
- art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001;
- art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000
- art 35 (Dirigenti) dello Statuto dell'Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale vigente;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di attribuire, a far tempo dal 01 novembre 2026, al personale addetto all’Ufficio di Vigilanza Caccia e Pesca del Settore Affari Generali - Economico Finanziario – Vigilanza di questa Amministrazione e, precisamente al Sig. ***PORTIGLIOTTI Giulio*****,** dipendente a tempo indeterminato a far tempo dal 1° novembre 2026, in ragione della pericolosità delle funzioni svolte derivanti dall’utilizzazione di mezzi, macchinari (autoveicoli e furgoni), attrezzature e strumenti (storditori e armi da fuoco – compresi fucili) atti a determinare potenziali lesioni, l’indennità condizioni di lavoro di cui alla lettera **A1 del CCI per il triennio normativo 2023-2025, nell’importo di Euro 5,00 (cinque) giornalieri;**

2) di dare atto che:
- detta indennità venga erogata, **a mese compiuto,** sulla base della rilevazione giornaliera delle presenze del personale di che trattasi;
- dette somme trovano sostegno economico nelle risorse annuali destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente di cui all’art. 59 del CCNL 23-02-2026;
- la stessa venga corrisposta solo nel caso in cui effettivamente rimborsata dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 e della DGR 23 dicembre 2015 – n. 1-2692 – nella parte eccedente i 3 (tre) Euro giornalieri;
- l’erogazione della predetta indennità venga corrisposta “solo” ove concretamente sussistano i suindicati presupposti “fattuali” per la sua erogazione;

3 di comunicare l’attribuzione della presente indennità al dipendente interessato per tutti gli adempimenti che ne conseguono;

4 di comunicare altresì il presente provvedimento al Servizio Gestione Economica e Previdenziale del Personale e all'Ufficio Rilevazioni Presenze per gli adempimenti di competenza;

5 di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e non presenta situazioni di conflitto di interesse;

6 di dare atto che l’affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione “Amministrazione Trasparente” - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell’Area;

7 di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.